



Anno VIII - n. 87  
Febbraio 2020

BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL  
DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL

## SOMMARIO - tematiche

### **Editoriale**

*Corsi di formazione per RLS. ALL – Adattare il Lavoro ai Lavoratori  
Patente a punti – rassegna stampa e Accordo Ministero-Regioni  
Copertura assicurativa Rider  
Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia*

### **Ambiente**

*Economia circolare. Un'opportunità per il lavoro?  
Contributi ai comuni per la messa in sicurezza. Anni 2021-2024  
Contributo assistenziale per malati di mesotelioma  
Bonifica siti inquinati  
Economia verde e implicazioni mercato del lavoro  
Regolamento REACH  
Recepimento direttive pesca, agenti cancerogeni, radiazioni ionizzanti  
Rischio contaminazione in agricoltura*

### **Pubblicazioni**

*Esener 3  
La salute mentale dei lavoratori nell'era digitale  
Infortuni e malattie professionali – Open data INAIL 2019  
Fondo vittime amianto*

### **Legislazione/Accordi**

### **Documentazione**

### **Sentenze**

### **Eventi**

### **Collaboriamo**

### **Servizi**

## Prossimi eventi

05/03/2020

ROMA – PARCO DELLA MUSICA - SALA  
SINOPOLI

1950  
2020

70 ANNI DI STORIA  
70 ANNI DI FUTURO

UIL

CELEBRAZIONE DELL' ANNIVERSARIO  
**SAVE THE DATE**  
GIOVEDÌ 5 MARZO 2020 ORE 10.00>13.00  
ROMA - PARCO DELLA MUSICA - SALA SINOPOLI

## Chi siamo

**Silvana Roseto**

Segretaria Confederale responsabile del Servizio

**Susanna Costa**

Ufficio salute e sicurezza sul lavoro

**Roberto Calzolari**

Impaginazione e inivio

Seguici su FB alla pagina

UIL NAZIONALE - AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/>

## Editoriale

### Infortunati: Governo-parti sociali, via patente a punti ma sindacati imprese divise/adnkronos al lavoro su manutenzione tu 2008 - premi aziende virtuose, multe a chi viola norme

Governo, sindacati e imprese lavoreranno insieme su uno dei dossier più caldi al momento, quello per la sicurezza sul lavoro con cui rendere più stringenti e soprattutto operative le norme previste dal TU del 2008. Si comincerà dalla patente a punti per le imprese edili con cui misurare il rispetto delle norme e ridurre il rischio di incidenti. A decidere il percorso che però sembra già dividere sindacati e imprese l'incontro di oggi al ministero del Lavoro, presieduto dal ministro Nunzia Catalfo, con le parti sociali. L'idea presentata e caldeggiata dallo stesso ministro, infatti, ha trovato orecchie attente nei sindacati che avevano già inserito la proposta nella loro piattaforma, e prevederebbe l'adozione sia di meccanismi di premialità per le imprese virtuose, che rispettano le regole; sia sanzioni per quelle che violano i livelli di salute, sicurezza e prevenzione previsti dalla legge. Un tema su cui il governo ha già preparato una propria campagna di informazione anche con l'avvio di spot televisivi che a breve dovrebbe partire subito dopo il via libera dell'Agcom chiamata a controllare, visto il periodo elettorale, che non si violi in qualche modo la par condicio. Il confronto con le parti sociali comunque prevederà altri round: il 13 febbraio sarà la volta di un tavolo istituzionale sulla formazione con le Regioni mentre il 24 e 26 febbraio si parlerà di qualificazione e vigilanza. Ma il percorso del tavolo non si presenta facile. Se in linea di massima Cgil Cisl e Uil e Ugl, infatti, sono d'accordo con una 'manutenzione' della patente a punti già prevista nel 2008, dall'altra le piccole imprese temono un ritocco dai forti effetti burocratici, l'esatto contrario di una semplificazione. "La patente a punti non è il sistema giusto per contrastare le gravi irregolarità, sui cui si deve agire per mezzo dei controlli e della vigilanza", spiega Barbara Gatto della Cna condividendo solo una lettura delle future norme con cui "valorizzare quelle imprese che effettivamente investono per fare bene nella sicurezza ma andando oltre il mero adempimento delle regole". "Così saremmo d'accordo", dice. Ma le questioni non finiscono qui. A sollevare un dibattito anche la situazione relativa agli ispettori cui è demandato di fatto il controllo delle imprese. Un drappello troppo esiguo rispetto alla vastità dei controlli da effettuare: "gli ispettori sono pochi, non più di 200 e molti di essi sono impiegati a supporto dell'autorità giudiziaria nei processi in corso per evitare che vadano in prescrizione", avrebbe detto l'Ispettorato nazionale del Lavoro secondo quanto ricostruito dai sindacati. (segue) Soddissfatti i sindacati. Per l'Ugl, infatti, "il doppio percorso prospettato, con l'attuazione a legislazione vigente e l'adeguamento complessivo del testo unico, è condivisibile nello spirito, ma molto si gioca sul fattore tempo. Occorre stringere per dare una risposta concreta alla luce dei tragici eventi che si succedono e al grande interesse suscitato dalla consultazione pubblica voluta dal ministero con oltre 200 contributi inviati", commenta il segretario confederale Fiovo Bitti che annota



## NEWS

### FORMAZIONE PER RLS/RLST - ALL: ADATTARE IL LAVORO AI LAVORATORI.

Il Progetto unitario CGIL Cisl Uil, finanziato da Inail e gestito da Fondazione di Vittorio, Ial Nazionale, Enfap Emilia Romagna, prevede percorsi di formazione aggiuntiva di 32 ore, per 1500 RLS/RLST su tutto il territorio nazionale.

Si sono già tenuti i primi seminari, rispettivamente a: Roma, il 21 gennaio, a Milano, il 5 febbraio e a Napoli il 18 febbraio.

[I prossimi, si terranno a:](#)



Bari: 28 febbraio 2020

Roma: 26 marzo 2020

come rispetto alle posizioni espresse dalle aziende si registrino "persistenti differenze importanti". "Bisogna integrare le banche dati, rafforzare la formazione e l'attività di vigilanza e accompagnamento delle imprese, nonché di assumere "da subito un numero congruo di ispettori sul lavoro, oggi assolutamente insufficienti". E bene anche per la Cgil. "Siamo d'accordo con la patente a punti, in modo da qualificare le imprese sotto il profilo della sicurezza e della salute, scremando dagli appalti le imprese che sfiorano", dice Sebastiano Calleri della confederazione di corso Italia al termine del tavolo. Le imprese, però, soprattutto le più piccole, fanno muro; contrarie ai 'punti' ma disponibili a parlare genericamente di qualificazione. Soddisfatta anche la Uil. "Abbiamo apprezzato la determinazione del Ministro nel voler affrontare, con un cronogramma preciso, tutti i temi proposti, temi che da tempo anche il sindacato ha evidenziato in diversi documenti condivisi con il Ministero del Lavoro", conclude Susanna Costa. (Tes/AdnKronos)

## Verso un sistema di qualificazione del lavoro: Accordo Ministero-Regioni

Dal sito delle Regioni e della Regione Lazio la notizia della chiusura dell'incontro del 6 febbraio tra il ministro Nunzia Catalfo e le Regioni, e l'approvazione di un importante Documento condiviso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri di premialità per le imprese virtuose. In una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e vicecoordinatore della commissione Lavoro della Conferenza Regioni sottolinea l'esito positivo "sia nel metodo sia nei contenuti" del Documento che intende definire criteri nazionali per l'introduzione di premialità per le imprese virtuose. "Questi criteri possiamo chiamarli 'patente a punti' o in altro modo, ma l'obiettivo deve essere chiaro: introdurre un sistema di qualificazione del lavoro per aumentare i diritti per i lavoratori e garantire una concorrenza imprenditoriale e un mercato sano nel nostro paese" sottolinea Berardino. Il cronoprogramma di incontri Ministero-Regioni per la sicurezza sul lavoro. Berardino annuncia inoltre che "abbiamo chiesto e ottenuto la definizione di un cronoprogramma per affrontare in tempi certi tematiche fondamentali. Il 13 febbraio è stato dunque convocato un tavolo specifico sulla formazione, il 24 sulla qualificazione del lavoro e il 26 sulla vigilanza. Da approfondire, a nostro avviso, anche la rappresentatività all'interno degli organismi paritetici, protagonisti dell'erogazione della formazione sulla salute e la sicurezza, un settore che ha bisogno di regole certe e di qualità". Berardino sottolinea poi la necessità di un "coinvolgimento attivo di tanti soggetti" e di come "in diverse regioni siano stati sottoscritti importanti accordi con le parti sociali che possono fungere da modelli di riferimento anche sul piano nazionale e per arrivare a un piano strategico nazionale". Disponibilità è stata confermata anche per uno scambio di informazioni e dati in cooperazione applicativa, con l'obiettivo di rafforzare anche le maglie degli interventi di prevenzione e di controllo.

### Verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo il Testo unico di Sicurezza

La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica, di cui la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha il compito di predisposizione. Il Decreto del Presidente della Repubblica DPR deve essere emanato previa acquisizione di parere della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni/Province autonome ovvero, con riferimento al comparto dell'edilizia, da uno specifico Decreto del Presidente della Repubblica sulla cosiddetta "patente a punti" delle imprese e lavoratori autonomi operanti nel settore specifico, di cui all'art. 17 c. 1.bis del D.Lgs. 81/08. A dieci anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e a nove anni dalla previsione della patente a punti nel settore dell'edilizia, tali decreti non sono stati ancora emanati. Ciò comporta l'applicazione della norma transitoria che prevede una verifica basata sull'acquisizione di due soli documenti:

- certificato della CCIAA;
- autocertificazione, ex art. 47 del DPR 445/2000, da parte dell'interessato sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Tale verifica è da intendersi di "tipo formale": in più già con Interpello n.3/2014 il Ministero ha chiarito che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'acquisizione del certificato CCIAA e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale. All'orientamento formale si è contrapposto un orientamento giurisprudenziale (ad esempio in Cass. Pen., sez. IV, 27/08/2014 n. 36268. Cass. Pen., sez. IV, 27/08/2014 n. 36268) per il quale si deve verificare che il soggetto affidatario non solo sia munito dei titoli di idoneità prescritti per legge (verifica formale), come si evince dal certificato camerale a l'autocertificazione, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività da affidare e alle concrete modalità di espletamento della stessa (verifica sostanziale).

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Verso-un-sistema-qualificazione-lavoro-accordo-Regioni/b5c9bd02-2257-4f92-954d-353bb86f02ff/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_12\\_2\\_2020](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Verso-un-sistema-qualificazione-lavoro-accordo-Regioni/b5c9bd02-2257-4f92-954d-353bb86f02ff/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_2_2020)

Fonte: Redazione InSic - da Regioni.it

## Estensione copertura assicurativa ai cosiddetti "rider"

Con l'istruzione operativa del 23 gennaio 2020 si forniscono le prime indicazioni sull'estensione della copertura assicurativa ai c.d. "rider". Dal 1° febbraio 2020 è estesa la tutela assicurativa Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. rider), i quali avranno diritto alle stesse prestazioni economiche previste in favore dei



lavoratori dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni, alle prestazioni protesiche e riabilitative, nonché alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall'Istituto. L'impresa di delivery (consegna) è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e, nel caso in cui non sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), deve presentare all'Istituto entro il 1° febbraio 2020 la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte, incluse quelle di consegna, ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo. Se l'impresa è già titolare di un codice ditta e di una posizione assicurativa Inail, deve presentare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi precedentemente non denunciati. In entrambi i casi l'impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio assicurativo, quali il tipo (o i tipi) di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei lavoratori. Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica. Successivamente l'Inail trasmette tramite pec il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza indicata sul certificato. L'impresa di delivery ha anche l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, in modalità telematica, nei termini previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Testo integrale dell'istruzione operativa:

[https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-istruzione-operativa-23-gennaio-2020\\_dcra\\_6443142793090.pdf](https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-istruzione-operativa-23-gennaio-2020_dcra_6443142793090.pdf)

Fonte: INAIL

## Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia

Il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza sociale. Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del «motore interno» dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord. Questo porta alla necessità di recuperare la fiducia nella costruzione di un Sud che, nel prossimo decennio diventi la grande opportunità per un Paese che vuole ritrovare ruolo e collocazione internazionale.

Il **Piano Sud 2030**, presentato il 12 febbraio 2020 a Gioia Tauro dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai Ministri del Sud e della Coesione territoriale Giuseppe Provenzano e dell'Istruzione Luzia Azzolina, prova a recuperare tale fiducia e credibilità nelle politiche di sviluppo e coesione, individuando le risorse da attivare e le missioni da perseguire, i bisogni da affrontare e le opportunità da cogliere, le prime azioni con cui intervenire e i risultati da raggiungere, le procedure da migliorare e i processi da monitorare, gli strumenti da utilizzare e i soggetti da coinvolgere.

La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza individua cinque “missioni” nazionali della coesione, in vista della chiusura del negoziato dell'Accordo di Partenariato sul post 2020, oltre che della riprogrammazione del FSC. Le “missioni” sono state ulteriormente definite dal Piano Sud 2030, anche in aderenza con l'Agenda ONU 2030.

Tra queste, segnaliamo:

- 1) **Un Sud rivolto ai giovani:** investire su tutta la filiera dell'istruzione, a partire dalla lotta alla povertà educativa minorile, per rafforzare il capitale umano, ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale.
- 2) **Un Sud per la svolta ecologica:** rafforzare gli impegni del Green Deal al Sud e nelle aree interne, per realizzare alcuni obiettivi specifici dell'Agenda ONU 2030 e mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici.

<http://www.governo.it/it/approfondimento/piano-sud-2030-sviluppo-e-coesione-litalia/14097>

<http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/piano-sud-2030/>

*Fonte: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri e*

## Ambiente

**Cgil, Cisl, Uil: positiva rideterminazione contributo assistenziale per malati di mesotelioma: “Finalmente accolte nostre richieste. Primo risultato, ora intervenire su risorse e normativa”**

Comunicato stampa – 17 febbraio 2020

“Finalmente sono state accolte le richieste, da noi ripetutamente avanzate, affinché fosse elevata da 5.600 a 10.000 euro la prestazione assistenziale (una tantum) a favore dei malati di mesotelioma per causa familiare o ambientale. Questo è un primo risultato di quel percorso che dovrà portare a una profonda riforma delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto”. Così i segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil Emilio Miceli, Angelo Colombini e Silvana Roseto, esprimono soddisfazione per l’emendamento al Milleproroghe che ridetermina il contributo assistenziale erogato ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi.

“Ad oggi - proseguono i dirigenti sindacali - rimangono ancora insufficienti le risposte date dal Governo sul fronte ambientale, sanitario e previdenziale. Per questo chiediamo di rendere disponibili risorse adeguate per la ricerca, le bonifiche, lo smaltimento, la prevenzione e la tutela dei lavoratori esposti, con obiettivi chiari di investimenti per il futuro. Inoltre - aggiungono Miceli, Colombini e Roseto - occorrono strumenti normativi in grado di contrastare e debellare i danni alla salute e all’ambiente causati dalla perdurante presenza dell’amianto nei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini italiani”.

“Infine - concludono i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil - è necessario che alle organizzazioni sindacali siano garantiti spazi e momenti di confronto e di verifica con il Governo su questa tematica”.

### **Obbligo di bonifica: legittimo anche per condotte antecedenti all'introduzione dell'istituto**

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche per condotte antecedenti all'entrata in vigore dell'istituto della bonifica ed a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma subentrata, tramite fusione per incorporazione, a quella che abbia cagionato il danno, purché gli effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento. Lo stabilisce il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) nella sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019. Testo della Sentenza sulla Banca Dati Sicuromnia(\*) e commento di S. Casarrubia sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

#### **Il Caso della Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019 del Consiglio di Stato**

La Provincia impartiva ad una società l'ordine di bonificare lo stabilimento industriale, produttore di ammortizzatori per automobili e treni, seppur l'inquinamento risalisse ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore dell'istituto della bonifica e questo fosse stato causato non dalla società



## NEWS

### **ECONOMIA CIRCOLARE. UN'OPPORTUNITA' PER IL LAVORO?**

**Prato - 17 febbraio 2020**

Si è tenuto a Prato, lo scorso 17 febbraio, il convegno – organizzato della UIL Toscana in collaborazione con il Comune di Prato – che ha visto alternarsi ospiti illustri a livello istituzionale, sindacale e provenienti dal mondo imprenditoriale impegnati a capire gli sviluppi futuri dell’economia circolare.

Alla tavola rotonda è intervenuta la nostra Segretaria confederale **Silvana Roseto**.

**CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNI 2021-2024**

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>

obbligata ma da quella ad essa incorporata tramite successive operazioni di fusione. La società, a mezzo dei propri difensori, impugnava il provvedimento, eccependo sia che non potesse essere ritenuta direttamente responsabile, non avendo neppure gestito lo stabilimento industriale, sia che l'inquinamento risalisse ad un periodo in cui l'istituto della bonifica non fosse previsto dalla legge.

### Secondo il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019

Il Consiglio di Stato si pronuncia come da massima e precisa che, ben prima l'introduzione della bonifica a norma dell'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997, l'inquinamento ambientale era già considerato un fatto illecito, fonte di responsabilità civile extracontrattuale, lesivo dei valori costituzionali preordinati alla tutela del bene ambiente. Inoltre, secondo i giudici, allorché la situazione di danno all'ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, non si ravvisa alcun ostacolo di ordine giuridico ad impartire l'obbligo di bonifica ad una società che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrata a quella direttamente responsabile.

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Obbligo-di-bonifica-legittimo-anche-per-condotte-antecedenti/cebf77a0-5621-4847-8cc0-fb24b6ff0642?utm\\_source=notizie&utm\\_medium=notifiche&utm\\_campaign=NotificheInSic](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Obbligo-di-bonifica-legittimo-anche-per-condotte-antecedenti/cebf77a0-5621-4847-8cc0-fb24b6ff0642?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic)

Fonte: Redazione InSic area Tutela ambientale

## Economia verde e implicazioni sul mercato del lavoro: sintesi di un nuovo studio della Commissione europea

Al volgere di un ventennio importante per le politiche sociali e ambientali europee, la Commissione Europea torna a parlare degli effetti distributivi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, analizzandone, in un nuovo *report* (*The social dimensions of 'greening the economy'. Developing a taxonomy of labour market effects related to the shift toward environmentally sustainable economic activities*), le relative implicazioni sul mercato del lavoro.

Mentre l'attenzione politica si concentra sulle potenzialità occupazionali di settori emblematicamente classificati come *Environmental goods and services sector* – EGSS, l'indagine europea, criticando tale interpretazione restrittiva per la ricerca di connessioni di sistema tra lavoro e ambiente, si rivolge anche a settori e lavori che, pur non essendo rappresentativi del processo di transizione verde, hanno, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, importanti ripercussioni sul mercato del lavoro e sull'economia.

Lo studio, inoltre, conferma la necessità di combinare i dati connessi alla transizione verde dell'economia emergente con nuove disposizioni di natura sociale; sul punto, una recente indagine della DG Ambiente suggerisce che lo scenario più ambizioso del 2030 registra al massimo una crescita dell'occupazione di 700.000 unità concentrate principalmente nel settore della gestione dei rifiuti e controbilanciate da un calo relativamente importante del settore costruzioni e da una probabile scomparsa dei lavori "non ecologici" più tradizionali, confermando la già ribadita necessità di improntare la transizione energetica anche sulla dimensione sociale della sostenibilità.

Per raggiungere uno *standard* socialmente ottimale, dunque, la brusca riduzione dei posti di lavoro "brown" dovrà essere bilanciata da strumenti di *welfare* locale e politiche di investimento sociali nonché, facendo leva sul dialogo sociale, da misure di riprogettazione del lavoro e riclassificazione della professionalità. La prima nuova intuizione del *report* è la registrazione della crescita, sia in termini assoluti che come percentuale dell'occupazione totale, del numero di lavori con una componente verde significativa. Tuttavia, l'indagine sottolinea la tendenza nei settori tradizionali, plasmati su formazione e competenze specifiche, al mantenimento dello *status quo* dell'organizzazione del lavoro tradizionale, anche a fronte di forti pressioni ecologiche. I datori di lavoro in questi settori hanno, del resto, investito in capitale specifico che sembra difficilmente convertibile nell'uso e nelle finalità, creando un forte pregiudizio conservatore e una importante resistenza al cambiamento delle tradizionali modalità di organizzazione del lavoro. Questo rafforza la prospettiva di altri

studi in base ai quali i lavoratori con competenze tradizionali affrontano la transizione verde con prospettive più sfavorevoli, necessitando di interventi di politiche di sostegno (investimenti pubblici nella formazione associata alla transizione ecologica ma anche di misure come la ristrutturazione di fondi e piani sociali).

Queste constatazioni preannunciano una seconda serie di aggiustamenti con importanti effetti sul mercato del lavoro:

- a) A causa di strategie aziendali incentrate sullo svolgimento di attività principali e connesse a vantaggi derivanti dal mercato unico europeo, le catene di approvvigionamento ad oggi coprono spesso l'intero continente con emissioni di CO2 significative e spesso non contabilizzate. La riduzione obbligatoria di emissioni di CO2 nelle catene di approvvigionamento produrrà, quasi inevitabilmente, un trasferimento dei fornitori in località più vicine agli impianti di assemblaggio (o viceversa: il trasferimento di impianti di assemblaggio nelle vicinanze fornitori), con effetti positivi per l'occupazione locale e lo sviluppo di competenze adeguate. D'altra parte però si prevedono effetti negativi nelle regioni di origine dei fornitori (o degli assemblatori finali);
- b) Considerato che le sedi di destinazione dei fornitori o degli assemblatori saranno probabilmente scelte sulla base di vantaggi economici connessi ai bassi salari; si prevedono effetti importanti sull'economia nazionale e sui mercati del lavoro locali degli Stati membri dell'Europa centrale, dove molti fornitori sono situati dalla fine degli anni '90 (a meno che, naturalmente, gli assemblatori non si spostino nella parte occidentale del continente, non senza conseguenze connesse alle prevedibili proteste dei lavoratori). Inoltre, la tendenza a muoversi verso un'economia a basse emissioni di CO2, accelerata dalle ambiziose politiche climatiche, potrebbe essere ostacolata dalla difficoltà di cambiare i modelli organizzativi tradizionalmente legati alla necessità di tutti i dipendenti di trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo.

Un problema analogo si prevede per i settori che seguono schemi organizzativi – compresi gli accordi sulla regolamentazione del tempo di lavoro – del primo periodo industriale. Sul punto si distinguono tre tipi di servizi:

- I servizi che richiedono la presenza nello stesso luogo e tempo di produttori e consumatori (si pensi alla ristorazione) e che provocano un alto tasso di pendolarismo;
- Le amministrazioni pubbliche e private che potenzialmente si adattano a riprogettazioni organizzative plasmate sulla sostenibilità ambientale;
- Servizi basati sulla conoscenza che (come numerose *start-up* tecnologiche) consentono l'utilizzo di telelavoro e *smart working*.

Riassumendo, il *report* suggerisce di accelerare il processo di *greening* alla base delle politiche climatiche attraverso l'adozione di modelli organizzativi capaci di ridurre fonti indirette di emissioni di CO2 –come il pendolarismo massiccio e il trasporto. Secondo l'indagine, infine, le politiche di promozione della sostenibilità potrebbero causare anche l'aumento di prezzi al consumo, determinando una pressione per l'innalzamento dei salari. È possibile, inoltre, che un aumento della domanda di alcune competenze specifiche possa determinare un aumento della retribuzione in alcuni settori, con effetti a catena, attraverso la contrattazione, sugli altri settori. Alla base dell'indagine, dunque, vi è l'idea che i costi distributivi della transizione possono essere bilanciati non soltanto da una buona riprogettazione e riqualificazione del lavoro ma altresì da nuovi sistemi di determinazione dei salari connessi al lavoro verde (P. Tomassetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in DRI, 2015, n. 2).

*Fonte: Bollettino ADAPT 27 gennaio 2020, n. 4 - Maria Cialdino ADAPT Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo*

## REACH: nuove modifiche alla lista di sostanze soggette ad autorizzazione

Nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)! Con Regolamento (UE) 2020/171 (in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Europea) vengono inserite diverse sostanze nell'allegato XIV. Si tratta di 11 sostanze identificate e incluse nell'elenco di sostanze "candidate" dall'ECHA all'inclusione come sostanze prioritarie nel Regolamento (Raccomandazione del 10/11/2016 e del 5/2/2018). Per le sostanze elencate è stato opportuno fissare una data a partire dalla quale l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza saranno vietati (dal 27 febbraio 2023 al 27



novembre 2023) salvo il rilascio di un'autorizzazione e la data entro la quale quest'ultima deve pervenire (dal 27 agosto 2021 al 27 maggio 2022).

### Le sostanze incluse nell'Allegato XIV del REACH

L'inclusione nell'Allegato XIV riguarda:

- sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1 B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008: sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare e ftalato di diesel e il gruppo di sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione = 0,3 % di ftalato di diesel, la sostanza fosfato di trixilile, perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio e perossometaborato di sodio
- sostanze persistenti e molto bioaccumulabili conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008: le sostanze 5-sec-butyl-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili conformemente ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH, le sostanze 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterz-pentilfenolo (UV-328); 2,4-di-terz-butyl-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo (UV-327); 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butyl)-6-(sec-butyl)fenolo (UV-350) e 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butylfenolo (UV-320).
- sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1 A) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008: sostanze triossosolfato di tetrapiombo; tetraossosolfato di pentapiombo; minio arancione (tetrossido di piombo) e monossido di piombo (ossido di piombo). Utilizzi del piombo A proposito dell'uso del Piombo, la Commissione richiama la regolamentazione fissata dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio e dalla direttiva 2010/75/UE e dalle sue misure di attuazione relative alle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili). Ma si annuncia che il valore limite di esposizione professionale obbligatorio e il valore limite biologico obbligatorio attualmente fissati dall'Unione per i composti del piombo a norma della direttiva 98/24/CE saranno oggetto di revisione (per questo queste sostanze vengono incluse fin d'ora nell'allegato XIV in vista della possibile adozione di misure più rigorose sul luogo di lavoro). Con l'attuazione della direttiva 2010/75/UE e degli atti che l'hanno preceduta, le emissioni di piombo e dei suoi composti nell'ambiente sono diminuite e continuano a diminuire, spiega la Commissione con riferimento alle relazioni del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR): si prevedono ulteriori riduzioni con l'adozione di nuove conclusioni BAT e il conseguente aggiornamento delle autorizzazioni.

### Restrizioni specifiche per NMP, DMAC e DMF

Ulteriori considerazioni riguardano tutti gli usi dell'1-metil-2-pirrolidone (NMP), sottoposti a restrizioni conformemente all'allegato XVII del REACH: il NMP presenta proprietà intrinseche simili a quelle dell'N,N-dimetilacetammide (DMAC) e dell'N,N-dimetilformammide (DMF); le tre sostanze hanno usi industriali simili e possono essere considerate intercambiabili, almeno per alcuni usi, anche se in linea generale non possono essere considerate alternative immediate. In considerazione delle analogie tra le tre sostanze al fine di garantire un approccio normativo coerente è stato quindi opportuno rinviare la decisione in merito all'inclusione dell'NMP nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, così come è stato fatto per le sostanze DMAC e DMF quando la Commissione ha esaminato le raccomandazioni dell'Agenzia prodotte tra 2013 e 2014.

Riferimenti normativi Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE) C/2020/235 GU L 35 del 7.2.2020

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/REACH-nuove-modifiche-alla-lista-di-sostanze-autorizzate/e06c75e5-53f7-421a-b79d-4920df41fcd7/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_12\\_2\\_2020](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/REACH-nuove-modifiche-alla-lista-di-sostanze-autorizzate/e06c75e5-53f7-421a-b79d-4920df41fcd7/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_2_2020)

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

## Attuazione Legge delegazione 2018: pesca, agenti cancerogeni e radiazioni ionizzanti

Nel Consiglio dei ministri n.26 del 29 gennaio 2020 il Governo su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame per ora solo preliminare, sette decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell'Unione europea. Fra i provvedimenti ce ne sono tre che riguardano il mondo della sicurezza sul lavoro. Vediamo quali.

### Pesca: il recepimento della direttiva 2017/159

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (EUROPÊCHE) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali) La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l'ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l'autorità competente in relazione all'Accordo sull'attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'acquis sociale dell'Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### Agenti cancerogeni: il recepimento della direttiva 2017/2398

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali) Il testo modifica le norme volte ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all'attuale normativa, si prevede che il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.

### Radiazioni ionizzanti

Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute - Ministro dello sviluppo economico - Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva. Tra le novità, nell'ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l'altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa come avviene già oggi per l'esposizione all'amianto. La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti

sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

I sette decreti di attuazione della legge di Delegazione 2018, in esame al Governo (in attesa di esame definitivo)

1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (EUROPÊCHE) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

2. Attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Ministro dell'economia e delle finanze)

3. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

4. Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute - Ministro dello sviluppo economico - Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

5. Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Ministro dell'economia e delle finanze)

6. Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

7. Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Ministro dello sviluppo economico)

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Attuazione-Legge-Delegazione-pesca-cancerogeni-radiazioni/86dc76d1-0d4c-483e-b7e7-2af2cc3069be/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_12\\_2\\_2020](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Attuazione-Legge-Delegazione-pesca-cancerogeni-radiazioni/86dc76d1-0d4c-483e-b7e7-2af2cc3069be/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_2_2020)

*Fonte: Redazione InSic - da Governo.it area: Salute e sicurezza sul lavoro*

## Acque di scarico: come identificare il rischio contaminazione in agricoltura

Il sito del Cordis riporta un'interessante progetto relativo alla identificazione del rischio agricolo conseguente alla contaminazione di coltivazioni agricole, da antibiotici nelle acque di scarico: il progetto PhytoPharm della University of York, supportato dall'UE, ha esaminato gli impatti delle miscele di antibiotici nelle colture d'orzo ed ha portato alla creazione di un algoritmo di previsione delle concentrazioni di questi negli effluenti delle acque reflue.. Ulteriormente, si è passata alla valutazione di potenziali punti caldi della resistenza antibiotica nei fiumi e su scala continentale e ha condotto uno studio specifico sul mesocosmo sull'orzo irrigato con acque reflue sintetiche composte di antibiotici in

concentrazioni rappresentative. In base ai risultati nonostante un effetto tossico nelle prime fasi della crescita dell'orzo, la pianta matura non era affetta, in modo misurabile, dall'esposizione agli antibiotici ma la maggiore resistenza risulterebbe condizionata più dalla durata del tempo di esposizione che dalle concentrazioni in crescita. L'algoritmo di PhytoPharm. I ricercatori hanno mostrato come le piante nelle fasi di crescita iniziali siano più suscettibili e come un'esposizione maggiore agli antibiotici comportasse una minore germinazione di semi. Questo effetto si verifica nelle concentrazioni previste per l'effluente delle acque reflue. Inoltre, le prove suggeriscono che gli impatti dell'esposizione agli antibiotici possono essere rafforzati quando combinati ad altri fattori di stress. Per affrontare la sfida di determinare miscele rappresentative di prodotti farmaceutici nelle acque reflue, il team di PhytoPharm ha sviluppato un algoritmo per prevedere le concentrazioni di antibiotici negli effluenti delle acque reflue. «Il nostro approccio può contribuire a prevedere la composizione di miscele di antibiotici rilevanti dal punto di vista ambientale che derivano dall'uso umano», spiega Brett Sallach, borsista Marie Skłodowska-Curie. «Questo modello può essere adattato a ogni località e medicina farmaceutica dove siano presenti dati di prescrizioni mediche e su diverse scale».

La valutazione della resistenza antibiotica L'utilità del modello è stata inoltre dimostrata attraverso la valutazione di potenziali punti caldi della resistenza antibiotica nei fiumi e su scala continentale utilizzando i dati delle prescrizioni farmaceutiche dell'UE, ulteriormente perfezionate per il Regno Unito e a livello di bacino idrografico per il villaggio di Strensall, in Inghilterra. Ciò può essere impiegato per identificare i luoghi in cui le concentrazioni di antibiotici possono comportare un rischio maggiore di resistenza agli antibiotici e di cui i composti sono probabilmente responsabili.

Lo studio sul mesocosmo I ricercatori hanno utilizzato l'algoritmo per condurre uno studio sul mesocosmo sull'orzo irrigato con acque reflue sintetiche composte di antibiotici in concentrazioni rappresentative. «Abbiamo valutato gli impatti degli antibiotici su numerosi endpoint chimici e biologici, tra cui la crescita e la produttività delle piante, lo scambio ecosistemico netto di gas a effetto serra, la struttura della comunità microbica e la proliferazione dei geni di resistenza agli antibiotici nel suolo», illustra Sallach. Il team ha scoperto che alcuni composti sono più mobili di altri nel sistema delle piante/del suolo. Tuttavia, gli scienziati hanno inoltre dimostrato che non era presente un accumulo significativo di antibiotici aggiunto dall'irrigazione di routine, indicando che i composti vengono degradati a livello biotico (degradazione microbatterica) o a livello antibiotico attraverso l'idrolisi e la fotolisi.

I risultati I risultati hanno inoltre indicato che, nonostante un effetto tossico nelle prime fasi della crescita dell'orzo, la pianta matura non era affetta, in modo misurabile, dall'esposizione agli antibiotici. Il merito alla maggiore resistenza, il team ritiene che essa sia condizionata più dalla durata del tempo di esposizione che dalle concentrazioni in crescita. È stata inoltre misurata la trasmissione dei gas a effetto serra dai mesocosmi, rivelando leggeri impatti sullo scambio ecosistemico netto di CO<sub>2</sub> che deriva dall'esposizione agli antibiotici. Il team sta ora collegando i mutamenti nel flusso gassoso ai cambiamenti nella struttura delle comunità microbiche che li produce. L'approccio di PhytoPharm è già utilizzato in diversi progetti di follow-up e di successo, ad esempio per le indagini sugli impatti di altri composti farmaceutici, nonché composizioni provenienti da paesi in tutto il mondo. Inoltre, Sallach si è appena assicurato il finanziamento per una ricerca relativa a come gli antibiotici si degradano quando vengono raccolti dalle piante e come queste ultime disintossicano tali composti.

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Acque-di-scarico-come-identificare-il-rischio-contaminazione/7adf8de7-e857-49a3-b1e1-85e62cafe085/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_12\\_2\\_2020](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Acque-di-scarico-come-identificare-il-rischio-contaminazione/7adf8de7-e857-49a3-b1e1-85e62cafe085/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_2_2020)

Fonte: Redazione InSic - da Cordis.eu area: Tutela ambientale

## Pubblicazioni

### La salute mentale dei lavoratori nell'era digitale - in che modo le recenti innovazioni tecnologiche e i loro ritmi influiscono sul benessere mentale dei lavoratori

#### Principali conclusioni

- I nuovi modi di lavorare possono avere un'influenza indesiderata sia sul carico di lavoro che sullo stress.
- L'iperconnettività ha aggiunto una nuova dimensione al tecnostress prolungandone gli effetti nel tempo, con conseguenze dannose per la società e gli individui.
- Le caratteristiche tecnologiche intrusive, come la loro accessibilità al di fuori del luogo di lavoro convenzionale (e dei tempi di lavoro) sono predittori dominanti di ansia, isolamento e privazione del sonno.
- Gli individui più anziani sembrano essere maggiormente influenzati dal tecnostress, mentre gli individui più giovani sono più vulnerabili al sovraccarico(mentale). I maschi e le femmine presentano alcune differenze nella loro relazione con la tecnologia, quest'ultima più suscettibile al tecnostress.
- Le continue richieste di adattamento tecnologico possono essere psicologicamente dannose.
- Lavorare con la tecnologia aumenta la probabilità di esaurimento.
- Lavorare con la tecnologia può influire negativamente sulla qualità della vita.
- Lavorare con la tecnologia può provocare tossicodipendenza.
- Gli effetti collaterali sopra menzionati non dipendono dalla tecnologia stessa ma dal modo in cui viene utilizzata.

Qui puoi scaricare il documento tradotto:

Fra i documenti che **David Luciano** riceve dal Parlamento Europeo c'è il documento (in inglese) reperibile all'indirizzo:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642368/IPOL\\_BRI\(2020\)642368\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642368/IPOL_BRI(2020)642368_EN.pdf)

*Grazie al suo impegno possiamo leggerlo e fare qualche passo avanti su una materia controversa e complessa.*

### Infortunati e malattie professionali, online gli open data Inail del 2019

Tra gennaio e dicembre le denunce di infortunio presentate all'Istituto sono state 641.638 (+0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018), 1.089 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.310 (+2,9%).

ROMA - Nella sezione "Open data" del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di dicembre. Nella stessa



## NEWS

### TERZA INDAGINE EUROPEA FRA LE IMPRESE SUI RISCHI NUOVI ED EMERGENTI (ESENER 3)

Sul sito dell'Agencia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, è possibile scaricare la relazione che illustra la prima analisi dei principali risultati e conclusioni della terza edizione dell'indagine ESENER dell'EU-OSHA, realizzata nel 2019. A più di 45 000 stabilimenti in 33 paesi sono state chieste informazioni sulla loro attuale gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL), compresi i principali fattori trainanti e gli ostacoli a una gestione efficace e alla partecipazione dei lavoratori.

L'indagine si concentra in particolare sulla gestione dei rischi psicosociali, quali lo stress e le molestie legati al lavoro, e comprende inoltre domande sulla digitalizzazione.

sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (dicembre 2019 vs dicembre 2018) e “di periodo” (gennaio-dicembre 2019 vs gennaio-dicembre 2018). Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetto all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2019, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. In occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Istituto di metà anno, sarà disponibile, infatti, anche l’informazione sugli esiti della definizione amministrativa dei casi denunciati (riconosciuti, negativi e in istruttoria), non presente nelle rilevazioni mensili. Nel numero complessivo degli infortuni sono incluse anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

**DENUNCE DI INFORTUNIO.** Nel 2019 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 641.638, 915 in più rispetto alle 640.723 del 2018 (+0,1%). I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che sono passati da 98.446 a 100.905 (+2,5%), mentre quelli “in occasione di lavoro” sono scesi da 542.277 a 540.733 (-0,3%). Tra gennaio e dicembre del 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,05% nella gestione Industria e servizi (dai 501.740 casi del 2018 ai 501.496 del 2019) e dell’1,5% in Agricoltura (da 33.180 a 32.692), mentre è aumentato dell’1,6% nel Conto Stato (da 105.803 a 107.450). L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce d’infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (+0,1%), nel Centro (+1,2%) e nelle Isole (+0,5%), e una diminuzione nel Nord-Est (-0,1%) e al Sud (-0,8%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano Sardegna (+4,2%), Basilicata (+2,7%), Umbria (+2,2%) e Marche (+2,1%), mentre i decrementi maggiori sono quelli rilevati in Molise (-6,9%), Valle d’Aosta (-4,0%) e Abruzzo (-3,7%). Il lieve aumento delle denunce che emerge dal confronto tra il 2018 e il 2019 è legato esclusivamente alla componente femminile, che registra un +0,5% (da 228.762 a 229.865 denunce), a differenza di quella maschile, in diminuzione dello 0,05% (da 411.961 a 411.773). L’incremento ha interessato esclusivamente i lavoratori extracomunitari, con un aumento delle denunce pari al 5,0% (da 79.312 a 83.250), mentre quelle dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l’83% del totale, sono in calo dello 0,5% (da 536.153 a 533.462) e le denunce dei lavoratori comunitari sono diminuite dell’1,3% (da 25.254 a 24.923). Dall’analisi per classi di età emergono aumenti tra gli under 30 (+2,4%) e tra i 50 e 69 anni (+1,7%). In diminuzione del 2,5%, invece, le denunce dei lavoratori della fascia 30-49 anni, nella quale rientra il 40% dei casi registrati. **CASI MORTALI.** Nel 2019 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di dicembre sono state 1.089, 44 in meno rispetto alle 1.133 del 2018 (-3,9%). La flessione è da ritenere però poco rassicurante e il raffronto tra i due anni poco significativo, in quanto il 2018 si è contraddistinto, rispetto al 2019, soprattutto per il maggior numero di “incidenti plurimi”, ossia quegli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, che per loro natura ed entità possono influenzare l’andamento del fenomeno. Tra gennaio e dicembre del 2018, infatti, gli incidenti plurimi sono stati 24 e hanno causato 82 vittime, quasi il doppio dei 44 lavoratori che hanno perso la vita nei 19 incidenti plurimi avvenuti nel 2019. Nel 2018, inoltre, circa la metà dei decessi in incidenti plurimi è avvenuta nel solo mese di agosto, funestato soprattutto dai due incidenti stradali occorsi in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 casi mortali denunciati all’Inail. Nell’agosto 2019, invece, non sono stati registrati eventi di uguale drammaticità. Gli ultimi mesi del 2019 si sono contraddistinti, tuttavia, per alcuni drammatici eventi mortali che hanno coinvolto, a settembre, quattro lavoratori indiani caduti in una vasca per la raccolta dei liquami in Lombardia e, a novembre, quattro operai deceduti nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio in Sicilia e altri tre travolti da un camion mentre erano impegnati in lavori di potatura in Puglia. Nello stesso incidente è deceduto anche il conducente che ha perso il controllo dell’auto travolgendo il camion, fermo sul ciglio della strada, che ha a sua volta investito gli operai. Infine, sempre a novembre,

due camionisti sono deceduti in uno scontro frontale nelle Marche. A livello nazionale, dai dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, emerge una riduzione di 41 denunce per i casi mortali occorsi “in itinere” (da 347 a 306) e di tre denunce per quelli avvenuti “in occasione di lavoro” (da 786 a 783). Il decremento ha interessato solo la gestione Industria e servizi, con 64 denunce mortali in meno (da 985 a 921), mentre l’Agricoltura ha presentato 20 casi in più (da 131 a 151), e il Conto Stato lo stesso numero di decessi in entrambi i periodi (17). L’analisi territoriale mostra una diminuzione delle denunce di infortuni con esito mortale nel Nord-Ovest (da 305 a 289), nel Nord-Est (da 273 a 251) e al Sud (da 258 a 233). In controtendenza il Centro, che passa da 214 a 217 denunce, e soprattutto le Isole (da 83 a 99). A livello regionale spiccano i decrementi rilevati in Liguria e Veneto (rispettivamente 20 e 17 decessi in meno) e gli incrementi in Sicilia (+16), nelle Marche e nella provincia autonoma di Bolzano (+11 per entrambe). L’analisi di genere, nel confronto tra il 2019 e il 2018, mostra un andamento decrescente per entrambi i sessi: 34 casi mortali in meno per gli uomini (da 1.029 a 995) e 10 in meno per le donne (da 104 a 94). Segno meno anche per le denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori italiani (da 952 a 884), che rappresentano l’81% del totale, mentre tra i comunitari si registrano 10 casi in più (da 51 a 61) e tra gli extracomunitari 14 casi in più (da 130 a 144). L’analisi per classi di età mostra flessioni tra gli under 20 (-7 decessi), nella fascia 30-44 anni (-39) e in quella 55-69 anni (-59), a fronte di 14 morti in più per i lavoratori tra i 20-29 anni e di 49 casi in più per quelli tra i 45 e i 54 anni.

**DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE.** Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2019 sono state 61.310, 1.725 in più rispetto al 2018 (+2,9%). Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 47.424 a 49.378 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 11.491 a 11.294 (-1,7%), e nel Conto Stato, da 670 a 638 (-4,8%). A livello territoriale, l’aumento ha riguardato il Nord-Est (+2,0%), il Centro (+2,4%), il Sud (+2,9%) e le Isole (+11,1%). Il Nord-Ovest, invece, si distingue per un calo dell’1,4%. In ottica di genere, le denunce di malattia professionale sono state 648 in più per le lavoratrici, da 16.006 a 16.654 (+4,0%), e 1.077 in più per i lavoratori, da 43.579 a 44.656 (+2,5%). In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani (pari al 93% del totale), che sono passate da 55.659 a 56.993 (+2,4%), sia quelle dei comunitari, da 1.246 a 1.452 (+16,5%), ed extracomunitari, da 2.680 a 2.865 (+6,9%). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (38.492 casi), del sistema nervoso (6.678, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orecchio (4.311) continuano a rappresentare, anche nel 2019, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio (2.809) e dai tumori (2.458). Queste cinque malattie rappresentano quasi il 90% del totale dei casi denunciati all’Inail. Sono state inoltre protocollate 466 denunce di malattie professionali legate ai disturbi psichici e comportamentali e 407 per quelle della cute e del tessuto sottocutaneo. I casi di patologie del sistema circolatorio sono invece 249.

**PUBBLICATO IL NUOVO BOLLETTINO TRIMESTRALE.** In concomitanza con la pubblicazione degli open data Inail del 2019, sul sito dell’Istituto è disponibile anche il nuovo bollettino trimestrale sulle denunce di infortunio e malattie professionali, che esamina l’andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatologico rilevato tra gennaio e dicembre, confrontato con l’analogo periodo del 2018. Il bollettino – corredato da glossario, nota metodologica, grafici e tabelle – analizza in particolare l’andamento delle denunce di infortunio nel complesso e con esito mortale per genere, regione e modalità di accadimento, mentre il trend delle denunce di malattia professionale è declinato per genere e regione.

- [Open data](#)

Nell’ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo, l’Inail mette a disposizione dei cittadini un set di dati pubblici, in formato aperto e senza restrizioni per il riutilizzo.

- [Bollettino trimestrale](#)

Il Bollettino trimestrale dell’Inail contiene informazioni riferite al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali. I dati esposti non sono definitivi in quanto soggetti a consolidamento in esito alla definizione amministrativa dei singoli casi.

## Fondo per le vittime dell'amianto: volume illustrativo Inail

INAIL aggiorna l'opuscolo "Fondo per le vittime dell'amianto" che illustra le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da patologie asbesto-correlate e dei loro superstiti e le modalità di funzionamento del Fondo. Nell'opuscolo si individuano quelli che sono gli obiettivi dell'Istituto per il 2019: diffondere in modo capillare le conoscenze sulle prestazioni che il Fondo assicura ai malati e ai loro familiari, semplificare l'accesso a queste prestazioni, anche attraverso una maggiore sinergia con i Centri operativi regionali e il Registro nazionale dei mesoteliomi, e incrementare le prestazioni economiche per i malati e i loro familiari, nell'ambito delle disponibilità economiche stanziare. L'opuscolo, realizzato dal Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, è liberamente scaricabile in rete. L'Istituto cita, all'interno i dati della rilevazione aggiornata al 30 aprile 2019, per l'anno di protocollazione 2018, secondo la quale i tecnopatici – ovvero i lavoratori affetti da patologie di origine professionale - ai quali è stata riconosciuta una malattia asbesto-correlata sono stati 1.360, di cui 361 casi mortali.

### Il Fondo per le Vittime per l'amianto

Tra gli strumenti utilizzati dall'Inail per garantire la tutela dei lavoratori, il Fondo per le vittime dell'amianto che è stato istituito presso l'Istituto, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007: un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all'esposizione all'amianto e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti. La legge n. 244/2007 prevede che il finanziamento del Fondo sia a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all'amianto. La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse pari a 27 milioni di euro all'anno a carico del bilancio dell'Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato esposizione all'amianto.

Amianto: il bando, i dati Nel marzo 1992, con l'approvazione della legge numero 257, l'Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a vietare l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzo, la commercializzazione e l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Sebbene la sua grave nocività per la salute sia accertata da tempo, però, a distanza di oltre un quarto di secolo la "questione amianto" non può ancora essere considerata chiusa. A rendere drammaticamente attuale il problema dell'amianto è anche il lungo periodo di latenza delle patologie a esso correlate, ovvero il tempo che intercorre tra la prima esposizione alla sostanza e la manifestazione della malattia, che nel caso del mesotelioma maligno - un tumore per cui è stata inequivocabilmente dimostrata una stretta correlazione con l'esposizione alle fibre di asbesto - può superare i 40 anni. L'inalazione delle sue sottilissime fibre può inoltre provocare l'asbestosi, una fibrosi polmonare progressiva, le placche pleuriche, il carcinoma polmonare e altre tipologie tumorali con maggiore o minore evidenza scientifica di correlazione con l'amianto. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, nel mondo le persone ancora esposte all'amianto nei luoghi di lavoro sono circa 125 milioni. Solo in Europa sono 15mila le morti asbesto-correlate che avvengono ogni anno e l'amianto è responsabile di circa la metà di tutti i decessi per cancro sviluppato sul posto di lavoro. Purtroppo, in alcuni Paesi l'amianto è ancora utilizzato, soprattutto nei materiali da costruzione, e continua a essere prodotto ed esportato. A causa dell'uso massiccio che se ne è fatto in passato e della sua permanenza nell'ambiente, che richiede adeguate procedure di smaltimento, il pericolo di esposizione dei lavoratori e dei cittadini persiste però anche negli Stati che, come l'Italia, hanno scelto di metterlo al bando.

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Fondo-per-le-vittime-dell-amianto-volume-illustrativo-INAIL/a9c3ef05-8fdb-4c14-a841-5d16b227006d?utm\\_source=notizie&utm\\_medium=notifiche&utm\\_campaign=NotificheInSic](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Fondo-per-le-vittime-dell-amianto-volume-illustrativo-INAIL/a9c3ef05-8fdb-4c14-a841-5d16b227006d?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic)

Fonte: redazione Insic - da Inail area: salute e sicurezza sul lavoro



## Legislazione/Accordi

**Decreto ministeriale del 31/12/2019 - approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli Enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. (g.u. del 14/01/2020, n.4)**

MINISTERO DELL'INTERNO IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale

Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.»; Visto il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;

Rilevata la necessità di acquisire dagli enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1;

Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;



## NEWS

**D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

VERSIONE AGGIORNATA (GENNAIO 2020):

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

#### Decreta: Art. 1 Enti locali destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

#### Art. 2 Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali («AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati») accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa all'attribuzione, per l'anno 2020, a favore di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi definiti dal comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Art. 3 Termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

#### Art. 4 Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

3. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Avvicendamento medici competenti: a chi spetta la comunicazione dei dati di rischio?

La Commissione interPELLI risponde con l'Interpello n.8/2019 del 2/12/2019 alla Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) che pone due diversi quesiti circa l'eventualità di un avvicendamento di medici competenti: in primo luogo si chiede a quale medico (uscente o entrante spetti la comunicazione obbligatoria dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori (articolo 40 del decreto legislativo 81/2008) e, in secondo luogo, se l'invio dei dati debba essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria. Interpello n.8/2019: la Commissione InterPELLI su comunicazione dati di medici in avvicendamento Quanto alla domanda circa quale dei medici in avvicendamento sia destinatario degli obblighi di comunicazione dei dati, la Commissione interPELLI rileva che l'articolo 40 del Testo Unico di Sicurezza non disciplina il caso specifico dell'avvicendamento ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma sul punto l'INAIL ha indicato che: "L'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo". Interpello n.8/2019: la Commissione InterPELLI su comunicazione in caso di assenza di visite. Quanto al quesito circa chi debba inviare i dati qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria, la Commissione sostiene che l'obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l'inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. E richiama l'INAIL che evidenzia: «Dal momento che l'art. 40 prescrive l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria "l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell'anno, vige l'obbligo di invio dei dati inerenti l'esposizione ai rischi lavorativi specifici».

### Interpello del 02/12/2019 - n. 8 / 2019

Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 - risposta da interpello -Medico comp. -comunicazione delle informazioni ex art. 40, c. 1-avvicendamento nel corso dell'anno -obbligo trasmissione informazioni-mancanza sorveglianza anno prec. - seduta della Commissione 2.12.2019

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

### Interpello 1/2020 – Uso di attrezzature da lavoro che richiedono addestramento – sanzioni

#### **Ministero del Lavoro, Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Art. 12, D.lgs 81/2008**

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: «L'art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. L'art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che "qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati." Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche "tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone." Visto quanto previsto dall'art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.

<http://salus.adapt.it/interpello-1-2020-uso-di-attrezzature-da-lavoro-che-richiedono-addestramento-sanzioni/>

*Fonte: Adapt*

## Alcune riflessioni sul gravissimo infortunio nel cantiere di m4 Milano

La richiesta di un maggiore numero di controlli improvvisi, non programmati, appare essere l'unico rimedio che lavoratori e sindacalisti rivolgono direttamente ai responsabili dei Servizi delle Asl o nelle dichiarazioni alla stampa dopo un incidente grave o mortale sul lavoro.

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=16209>

Fonte: *Diario prevenzione.it*

## “Togliamo l’amianto dal paese Italia”: 385 milioni di euro alle regioni per togliere l’amianto da scuole e ospedali – decreto Ministro Ambiente Costa

<https://afevaemiliaromagna.org/2020/01/15/togliamo-lamianto-dal-paese-italia-385-milioni-di-e-alle-regioni-per-togliere-lamianto-da-scuole-e-ospedali-decreto-ministro-ambiente-costa/>

Fonte: *Diario prevenzione.it*

## Obbligo di bonifica: legittimo anche per condotte antecedenti all'introduzione dell'istituto

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche per condotte antecedenti all'entrata in vigore dell'istituto della bonifica ed a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma subentrata, tramite fusione per incorporazione, a quella che abbia cagionato il danno, purché gli effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento. Lo stabilisce il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) nella sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019. Commento di S. Casarrubia sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

### Il Caso della Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019 del Consiglio di Stato

La Provincia impartiva ad una società l'ordine di bonificare lo stabilimento industriale, produttore di ammortizzatori per automobili e treni, seppur l'inquinamento risalisse ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore dell'istituto della bonifica e questo fosse stato causato non dalla società obbligata ma da quella ad essa incorporata tramite successive operazioni di fusione. La società, a mezzo dei propri difensori, impugnava il provvedimento, eccependo sia che non potesse essere ritenuta direttamente responsabile, non avendo neppure gestito lo stabilimento industriale, sia che l'inquinamento risalisse ad un periodo in cui l'istituto della bonifica non fosse previsto dalla legge.

### Secondo il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019

Il Consiglio di Stato si pronuncia come da massima e precisa che, ben prima l'introduzione della bonifica a norma dell'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997, l'inquinamento ambientale era già considerato un fatto illecito, fonte di responsabilità civile extracontrattuale, lesivo dei valori costituzionali preordinati alla tutela del bene ambiente. Inoltre, secondo i giudici, allorché la situazione di danno all'ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, non si ravvisa alcun ostacolo di ordine giuridico ad impartire l'obbligo di bonifica ad una società che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrata a quella direttamente responsabile.

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Obbligo-di-bonifica-legittimo-anche-per-condotte-antecedenti/cebf77a0-5621-4847-8cc0-fb24b6ff0642/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_12\\_2\\_2020](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Obbligo-di-bonifica-legittimo-anche-per-condotte-antecedenti/cebf77a0-5621-4847-8cc0-fb24b6ff0642/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_2_2020)

Fonte: *Redazione InSic area: Tutela ambientale*

## Audizione presso la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge c. 1722, c. 1741, c. 2311 in merito alle disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo

**MEMORIA UIL – ROMA, 04-02-2020 Illustrata da Alessandra Menelao – Responsabile Nazionale Centri di Ascolto Mobbing e Stalking contro tutte le violenze UIL**

«In merito al tema delle molestie morali e alle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro (fenomeno meglio conosciuto come Mobbing), la UIL ritiene positivo un intervento del legislatore per regolamentare la materia, al fine di evitare sovrapposizioni con le norme del nostro ordinamento che già vengono utilizzate per fronteggiare il fenomeno. La UIL ritiene che tali provvedimenti rappresentino un primo passo per mettere in campo una reale ed efficace azione di contrasto alle molestie morali e alle violenze psicologiche in ambito lavorativo. Il nostro ordinamento non ha ancora messo a punto una definizione chiara e puntuale del fenomeno ed è per questo motivo che ci troviamo d'accordo con le proposte di legge in esame, la cui introduzione nell'ordinamento legislativo consentirebbe una migliore azione preventiva. Proprio in materia di prevenzione il sindacato in questi anni ha messo a punto buone pratiche che possono essere esportate in un dispositivo di legge. Abbiamo lavorato con le rappresentanze nazionali e territoriali di datori di lavoro per la stipula di numerosi accordi, a partire dal 2016, in materia di "molestia e violenza nei luoghi di lavoro" che da quattro anni a questa parte si sono rivelati dei validi strumenti nella prevenzione del fenomeno. Dalla lettura delle proposte di legge auspichiamo che le "misure di prevenzione e di vigilanza nei luoghi di lavoro" vengano approfondite tenendo anche conto delle azioni contrattuali e di tutela. Riteniamo che le azioni di informazione, formazione e aggiornamento sulla materia in discussione siano fondamentali ai fini del suo contrasto. Nel merito del provvedimento. Sarà opportuno prevedere il necessario raccordo con la normativa italiana e comunitaria già esistente in materia favorendone e rafforzandone così, la portata. La ratio ispiratrice della legge deve tendere ad affermare il concetto che un clima di reciproco rispetto e di corrette relazioni interpersonali siano uno dei presupposti su cui fondare lo sviluppo stesso delle aziende. Particolarmente apprezzata poi, è la proposta di legge (C. 2311) che, sul modello di quanto avviene in Francia, prevede l'inversione dell'onere della prova oggi a carico delle vittime e che rappresenta, per tale motivo, una delle difficoltà maggiori in cui si imbattono i lavoratori oggetto delle azioni mobbizzanti.

Sul piano dei contenuti, dall'analisi dei tre testi riteniamo positive le previsioni di:

- dare una definizione rigorosa del fenomeno onde evitare il rischio, oggi presente, che se tutto rientra nel mobbing, questo risulta non esistere;
- inserire le misure di prevenzione e di vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro lasciando alla contrattazione sindacale e giurisprudenziale l'individuazione delle misure di tutela per i lavoratori;
- inserire gli obblighi di valutazione del rischio e prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- determinare le azioni di informazione e formazione che vanno attuate per prevenire e controllare il mobbing ed i suoi effetti;
- prevedere precise responsabilità disciplinari e dare la praticabilità ad adeguate azioni di tutela con il ricorso alla conciliazione ed in giudizio;
- prefigurare la possibilità del ripristino delle situazioni professionali colpite da azioni di mobbing;
- prevedere la nullità di tutti gli atti di ritorsione che potrebbero condizionare l'iniziativa di tutela del lavoratore vittima della violenza psicologica.

Infine, la UIL auspica che le condotte del mobbing elencate nelle proposte non siano da considerarsi esaustive dell'intero fenomeno. A nostro avviso la legge dovrebbe altresì indicare le diverse fattispecie di danno riconosciute dalla giurisprudenza (biologico, psicologico, morale) e la possibilità di definire il danno esistenziale come nefasta conseguenza per il lavoratore vittima di azioni di mobbing, fornendone gli indicatori ed i criteri per il suo risarcimento.

Così come sarebbe auspicabile prevedere la certificazione del mobbing in capo alle ASL nei centri cosiddetti di "disadattamento lavorativo" o in altri centri deputati all'uopo. L'intervento del legislatore dovrebbe favorire lo sviluppo di una contrattazione specifica sul mobbing nei luoghi di lavoro, strumento importantissimo, a giudizio della scrivente organizzazione sindacale, per avviare una seria e concreta lotta al fenomeno delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. Riteniamo opportuna l'istituzione dell'"Osservatorio nazionale per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo" e degli Osservatori regionali. Dubbi rimangono sul fatto che le proposte siano a invarianza finanziaria».

## Documentazione

### Rischi psicosociali: burnout e stress: quali analogie e differenze?

Il Burnout esprime un forte disagio emotivo nel luogo di lavoro, per cui si rende necessaria una corretta valutazione e gestione del rischio psicosociale in tutte le sue sfumature. L'impiego di idonee misure di prevenzione è salvaguardia della salute e della sicurezza della forza lavoro. Recentemente l'Organizzazione mondiale della Sanità ha riconosciuto il Burnout come "Sindrome legata al lavoro", non senza polemiche. Cerchiamo allora di capire in cosa è consistito il riconoscimento all'interno dell'International Classification of Diseases (ICD-11) e quali sono le differenze con lo stress lavoro correlato anche ai fini di una corretta valutazione dei rischi.

#### Il Burnout secondo l'International Classification of Diseases

Nell'undicesima e recentissima revisione dell'International Classification of Diseases (ICD-11), il burnout viene descritto quale fenomeno occupazionale a sé stante, inserito nel capitolo "*Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari*". La notizia ha suscitato deduzioni fin troppo avventate, in cui si esaltava il riconoscimento della sindrome come malattia professionale, con tutti i seguiti sui lavoratori che ne soffrono. In realtà, come precisato nella stessa ICD-11, la sindrome deve essere distinta tanto dalle malattie professionali derivanti dai tradizionali fattori di rischio occupazionali (polveri, agenti tossici in agricoltura o in industria, vibrazioni, rischio ergonomico) quanto dai problemi associati a condizioni lavorative comprese nel cosiddetto rischio psicosociale (come lo stress lavoro-correlato, il cambio di lavoro, la minaccia di perdita di lavoro o la disoccupazione). Come specificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), non si tratta di una malattia, ma di una condizione medica di disagio lavorativo. Difatti, nel capitolo su citato dell'ICD-11 sono inclusi i disturbi per cui le persone contattano i servizi sanitari ma che non sono malattie. Frutto di un complesso sviluppo internazionale di proposte di aggiornamento basate su evidenze scientifiche articolate dall'OMS su una piattaforma dedicata accessibile dal sito web dell'ente - tuttora in attiva discussione - la nuova classificazione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, ma è stata già approvata dai membri lo scorso 25 maggio 2019. Burnout e stress lavoro-correlato: le differenze Il burnout si differenzia dallo stress da lavoro per la sua particolare connotazione relazionale. Ricordiamo che lo stress lavoro-correlato (o, più correttamente, lo stato patologico che ad esso consegue) è definito come una risposta psicofisica negativa che si manifesta quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano le capacità del lavoratore di fronteggiarle. È ben noto che l'esistenza di fattori di stress non corrisponde obbligatoriamente alla comparsa di uno stato di sofferenza. L'uomo che introdusse il concetto di stress in medicina, Hans Selye, pubblicò un libro di grande successo, intitolato "Stress without distress", proprio per sottolineare

## NEWS

### DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI (DMS) LAVORO-CORRELATI. STUDI DI CASO ESEMPLARI.

Riprendiamo con questo articolo la segnalazione di buone prassi attuate in ambito comunitario e internazionale. Il tema è quello della **Campagna lanciata dall'Agenzia di Bilbao per il biennio 2020-2022: la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS) lavoro-correlati**. Come contributo alla diffusione di informazioni sul tema l'Agenzia ha raccolto un numero significativo di casi esemplari relativi a "strumenti e soluzioni pratiche" realizzati prevalentemente nei paesi dell'Unione ma non solo.

All'articolo che segue, le esperienze realizzate in Austria e in Italia.

[www.repertoriosalute.it/disturbi-muscolo-scheletrici-dms-lavoro-correlati-studi-di-caso-esemplari/](http://www.repertoriosalute.it/disturbi-muscolo-scheletrici-dms-lavoro-correlati-studi-di-caso-esemplari/)

che ad una forte tensione lavorativa può conseguire un vantaggio in termini di benessere (il cosiddetto "eustress") quando l'individuo riesce a fronteggiare vantaggiosamente la minaccia. Cosa si intende per stress Nel linguaggio comune, e purtroppo anche in molte pubblicazioni scientifiche, si usa lo stesso termine "stress" per indicare sia la causa (i fattori di stress presenti nel lavoro) che la conseguenza patologica di uno stress di intensità eccessiva o di durata prolungata. Si tratta pertanto di un termine generico che fa riferimento al fisiologico processo di adattamento proprio di tutti gli esseri viventi, e che correttamente dovremmo indicare come "tensione, minaccia, opportunità". Viceversa, è di interesse medico solo la conseguenza del fallimento della reazione generale di adattamento: l'esposizione professionale a uno stress irrisolto e prolungato conduce al distress, la condizione di malessere percepita dal lavoratore. Il distress non è ancora una malattia, ma può diventarlo. Il burnout come risposta allo stress da lavoro cronico. Al contrario, il burnout può essere considerato come un tipo particolare e specifico di risposta allo stress da lavoro cronico, che si verifica soprattutto negli individui che erano inizialmente dotati di particolare entusiasmo e di elevate aspettative verso il lavoro. Esso rappresenta la fase finale dell'insuccesso adattativo che deriva dallo squilibrio a lungo termine tra richieste e risorse. In altre parole, tutti possono sperimentare distress, mentre il burnout può essere esperito solo dai lavoratori che affrontano il lavoro con grande motivazione ed abnegazione. Il rischio è massimo per coloro che si dedicano al lavoro in modo totalizzante, i cosiddetti workaholic o "lavoro-dipendenti". Il workaholism è una condizione psicosociale sfavorevole, da non confondere con il work engagement o passione per il lavoro, che è invece benefica e protettiva per il benessere del lavoratore. In realtà, la maggior parte degli antecedenti del burnout sono fattori psicosociali di stress. Tradizionalmente, si usa suddividerli in fattori ambientali (di contenuto o di contesto lavorativo) e fattori individuali (disposizioni personali), sottolineando la stretta vicinanza dei due costrutti. Ad esempio, è stato dimostrato che il burnout può associarsi al job strain, cioè alla situazione di elevate richieste e scarse risorse, nonché con alcuni tratti di personalità. Anche le manifestazioni cliniche del burnout sono per molti versi assimilabili a quelle legate allo stress da lavoro, soprattutto in riferimento alla dimensione affettiva di esaurimento emotivo della sindrome. Sono state descritte più di 100 manifestazioni, raggruppabili in 5 categorie principali: affettiva, cognitiva, fisica, comportamentale e motivazionale. Ansia, nevroticismo e mancanza di resistenza rappresentano le caratteristiche di personalità prominenti; disturbi psicosomatici e insoddisfazione lavorativa costituiscono le più evidenti conseguenze. In Tabella 2 sono riportati le manifestazioni principali. Le alterazioni si possono rilevare non solo a livello individuale, ma anche a livello interpersonale e organizzativo.

Per approfondire sull'argomento: Il burnout è un fenomeno occupazionale. La conferma dell'OMS R.R. Di Prinzio, G. Quintavalle, N. Magnavita

<https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Rischi-psicosociali-burnout-e-stress-quali-analogie-e-differ/95a814a6-619f-4307-8c77-75971071a89b>

Fonte: *Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro area: Salute e sicurezza sul lavoro (Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.12/2019)*

## Testo unico di sicurezza e bilanci e prospettive: consultazione online aperta!

A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008, il Ministero del lavoro ha lanciato una consultazione pubblica in materia di salute e sicurezza sul lavoro: "è giunto il momento di tracciare un primo bilancio e porsi dei nuovi traguardi anche per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro" si legge sul sito del Ministero. "L'obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Governo che intendiamo perseguire sia attraverso un rafforzamento dell'attività di vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e della prevenzione". La ministra Catalfo sottolinea come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare *"il punto centrale della nostra politica e degli investimenti futuri"*. Attraverso la consultazione si invitano gli stakeholder a dare il proprio apporto su un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese,



inviando online nuove idee, spunti di approfondimento e riflessioni sulla cornice normativa attuale e futura che siano in grado di fornire risposte concrete a tutte le categorie dei lavoratori.

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Testo-Unico-di-Sicurezza-e-bilanci-prospettive-consultazione/aad6090e-1b6c-4e3b-8af3-3a824e0a353e/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_9\\_1\\_2020](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Testo-Unico-di-Sicurezza-e-bilanci-prospettive-consultazione/aad6090e-1b6c-4e3b-8af3-3a824e0a353e/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_9_1_2020)

Fonte: Redazione InSic area: Salute e sicurezza sul lavoro

## Comunicato bando ISI Inail di Guido Bianchini Uil Ascoli Piceno

Publicato il Bando ISI INAIL 2020: finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per lo smaltimento dell'amianto. La domanda dovrà essere presentata solo in via telematica. I finanziamenti verranno concessi alle imprese che proporranno progetti rivolti ad aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I progetti finanziabili sono previsti in 5 assi.

Lo stanziamento, nazionale, è di oltre 300 milioni di euro e la modalità di presentazione delle domande avverrà con il sistema click day. I fondi ripartiti in budget regionali, saranno assegnati, fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Misura del contributo. Contributo del 65% a fondo perduto:

- importo minimo del contributo pari a 5.000 euro;
- importo massimo del contributo pari a 130.000 euro;
- Equivalente al 65% su 200.000 euro di spesa d'investimento.

Queste le scadenze previste:

- 16 aprile 2020 – 29 maggio 2020 procedura online per la compilazione della domanda;
- 5 giugno 2020 download codice identificativo e comunicazione delle date per l'invio definitivo della candidatura (Click day).

**Ruolo delle parti sociali: Si ricorda che con la compilazione del Modulo E - Dichiarazione organizzazione parti sociali e/o Organismo Paritetico – si ottengono dei punti utili alla valutazione del progetto.**

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html>

## Sentenze

### Non partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza costituisce giusta causa di licenziamento

Se da un lato incombe sul datore di lavoro l'obbligo di erogare un'adeguata formazione ai lavoratori, incombe su questi ultimi l'obbligo di parteciparvi. Viene quindi confermato il principio per cui l'assenza ingiustificata ai corsi di formazione costituisce grave inadempimento del contratto di lavoro e lesione del vincolo fiduciario tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. Il Commento alla sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, n. 138 del 07.01.2019 a cura degli avv. *Francesca Masso e avv. Luca Montemezzo - B&P - Avvocati. Il fatto* Il caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione trae origine dal licenziamento per giusta causa di un lavoratore al quale era stata contestata la (reiterata e prima già sanzionata con provvedimenti conservativi) assenza ingiustificata al corso di formazione obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dal datore di lavoro. L'impugnazione del licenziamento veniva rigettata sia in primo grado che in appello con decisione che la Corte di Cassazione ha, a sua volta, considerato priva di vizi. Per quanto in questa sede rileva, oltre ad aver rigettato le doglianze (di tipo formale) in ordine alla presenza della recidiva ai sensi del CCNL, la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di merito che aveva ritenuto la condotta lesiva del vincolo fiduciario.

*Il giudizio di legittimità* La sentenza esamina una serie di doglianze anche di carattere formale in ordine al concetto di recidiva e alla rilevanza, ai fini della valutazione della condotta dal punto soggettivo, anche di episodi pregressi non formalmente contestati e sanzionati. Quel che qui interessa, però, è che, nel solco di una sempre diffusa tendenza alla responsabilizzazione anche del lavoratore, la sentenza conferma la rilevanza, anche a fini disciplinari, della violazione degli obblighi su di lui incombenti a norma del D. Lgs. 81/2008. Siamo tutti stati abituati a ricordare, quale fosse un obbligo "a senso unico", l'art. 18, comma 1, lettera l), D. Lgs. 81/2008, a norma del quale *"il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono... adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37..."* e così l'art. 37 del medesimo decreto per cui *"il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza..."* (obblighi rigorosamente applicati e sanzionati, v. Corte di Cassazione n. 3898/2017). Ciò non di meno occorre ricordare che l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 2, lettera h), impone anche al lavoratore, parallelamente, l'obbligo di *"... partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro"*, obbligo, peraltro e anch'esso, specificamente sanzionato con la contravvenzione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. a). L'obbligo di formazione (per chi la eroga e per chi vi partecipa) costituisce, d'altronde, indiscutibile obbligazione accessoria al contratto di lavoro e, perciò, rilevante in

## NEWS

IN CASI DI ASSENZE TALI DA SUPERARE IL PERIODO DI COMPORTO, L'AZIENDA PUÒ LEGITTIMAMENTE LICENZIARE IL LAVORATORE ANCHE SE SUSSISTE IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'INFORTUNIO E L'ASSENZA PER MALATTIA. LA FACOLTÀ DI RECESSO VIENE MENO SOLO SE C'È RESPONSABILITÀ EX ART. 2087 C.C. DEL DATORE DI LAVORO

**Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2020, n. 2527**

<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/02/34556107.pdf>

*Fonte: Adapt*

forza anche dei più generali principi civilistici in tema di corretto adempimento del contratto (art. 2104 c.c.), nonché di esecuzione dello stesso secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). E' del tutto ragionevole, quindi, che la violazione di una obbligazione contrattuale, tanto più ove espressamente prevista dalla legge anche quale obbligo sanzionato penalmente, rilevi anche a fini disciplinari tanto da costituire addirittura giusta causa di licenziamento.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto logicamente corretta la sentenza del Giudice di merito che *"... (adeguandosi esattamente al principio secondo cui l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile -cfr. Cass. 16.3.2004 n. 5372; Cass 12.2.2016 n. 2830; Cass. 18.2.2011 n. 4060) con valutazione, come si dirà in seguito non correttamente censurata ai fini della presenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, ha comunque ritenuto la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata"*. D'altronde, il principio per cui le violazioni in tema di sicurezza e, nello specifico, dell'obbligo di formazione, possano costituire giusta causa di licenziamento era già stato affermato in altre occasioni dai Giudici di merito (v. Tribunale di Bari, ordinanza 05.11.2013) e dalla stessa Cassazione che, seppur indirettamente, aveva già evidenziato la gravità di tale condotta con la sentenza n. 15308/2018 (in quel caso, infatti, il licenziamento era stato ritenuto illegittimo solamente in quanto il datore di lavoro non aveva fornito la prova del fatto che il lavoratore fosse effettivamente a conoscenza dell'organizzazione del corso e del relativo obbligo di parteciparvi e che mancasse, quindi, la prova del volontario rifiuto di prendervi parte). Si ricorda, peraltro e ancora, in applicazione del medesimo principio, la sentenza della Cassazione n. 18615/2013 (con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento del lavoratore che ha rifiutato, ripetutamente, di utilizzare i dispositivi di protezione individuale predisposti dal datore di lavoro e obbligatori per l'accesso al lavoro, non osservando l'ordine di servizio di provvedere al loro ritiro), così come la sentenza n. 7338/2017 che ha confermato il licenziamento in fattispecie di grave violazione di una procedura di sicurezza. Sembra quindi che, partendo dalla giurisprudenza di merito, si sia avviato un percorso interpretativo volto ad abbandonare (o quanto meno ad attenuare) il "modello iperprotettivo" che vede nel lavoratore esclusivamente il soggetto sottoposto a tutela, a favore di un "modello collaborativo", che lo individua come soggetto attivo del sistema, indispensabile anello di una catena che, diversamente e a parere di chi scrive, non sarebbe mai in grado di garantire quella efficacia ed effettiva sicurezza che costituisce ratio e finalità della normativa antinfortunistica. E' chiaro però che, tenendo a mente tutti i precedenti citati, occorre che il datore di lavoro per poter legittimamente esigere dal lavoratore l'adempimento dei propri obblighi, dovrà porsi nelle condizioni di poter dimostrare di aver effettivamente offerto strumenti idonei ed accessibili, così anche di aver preventivamente posto in essere ogni ulteriore azione volta a pretenderne dal lavoratore il rispetto.

Sulla Banca Dati Sicuromnia(\*) anche il testo completo della sentenza commentata.

<https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Non-partecipare-corsi-formazione-sicurezza-causa-licenziamen/a655e733-c754-47c6-97e5-ce3a0ebb2e6b>

Fonte: *Commento a cura di F.Mazzo e L.Montemezzo - B&P - Avvocati*

## **Contravvenzioni di sicurezza sul lavoro: come si articola la procedura di estinzione?**

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, si presenta particolarmente complessa. L'intento del legislatore è infatti quello di accelerare il ripristino della situazione di illegalità, attribuendo al trasgressore adempiente un trattamento di favore. La procedura però evidenzia

una serie di passaggi legati da un vincolo di subordinazione e pregiudizialità tecnica, oltre che logica. Vediamo come si articola la procedura di estinzione.

#### Come si estinguono le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, si presenta particolarmente complessa. L'Organo di Vigilanza (tendenzialmente l'ispettore della ASL competente ovvero l'ispettore del lavoro), ove accerti la contravvenzione, deve impartire al trasgressore un'apposita prescrizione allo scopo di eliminare l'irregolarità individuata; a tal fine stabilisce un termine di adempimento non eccedente il periodo tecnicamente necessario, prorogabile in casi di particolare complessità per non più di sei mesi (art. 20 comma 1). L'Organo di Vigilanza deve dare immediata notizia del reato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p., il quale sospende il procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia criminis nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in attesa che si concluda tutta la procedura di prescrizione (artt. 22, comma 4, e 23). Infatti, decorso il termine assegnato all'autore dell'illecito e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla scadenza, l'Organo di Vigilanza deve verificare se la violazione accertata sia stata eliminata nel rispetto del termine e delle modalità indicate. In caso affermativo l'Organo ammette il contravventore al pagamento (entro 30 giorni) in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per il reato accertato (art. 21) e comunica al Pubblico Ministero se il trasgressore abbia adempiuto anche al pagamento della somma suddetta. In seguito, si prospettano due differenti conseguenze: in caso di adempimento e pagamento la contravvenzione è da considerarsi estinta e il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione dall'Organo di Vigilanza, è tenuto all'archiviazione della notizia criminis del procedimento nel frattempo sospeso; in caso di inadempimento il procedimento penale è destinato invece a proseguire secondo la sua ordinaria disciplina.

*Fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro area: Salute e sicurezza sul lavoro*

## Eventi

### Esposizione a silice, dall'Inail una mappatura completa del rischio

ROMA - Nella medicina del lavoro, la silicosi è una delle malattie professionali più conosciute e studiate. Le informazioni più recenti su questa patologia e sulle altre legate all'esposizione a silice cristallina sono ora raccolte in una banca dati con oltre 8mila campioni raccolti dal 2000 al 2019, progettata e realizzata dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) e dalla Direzione centrale organizzazione digitale, consultabile nella sezione "servizi online" del sito Inail. **Rischio silice presente in edilizia e in altri settori.** Anche se i livelli di esposizione a silice sono molto ridotti rispetto al passato, grazie a misure preventive adottate dalle aziende, sono stati riscontrati casi di questa patologia in settori produttivi inattesi e poco esplorati, come quelli orafa, odontotecnico e della lavorazione dei marmi. Essi si sono affiancati a comparti tradizionalmente più esposti, come quello delle costruzioni, in cui la numerosità degli addetti coinvolti, una sorveglianza sanitaria a volte non adeguata e una formazione carente ne accentua le criticità. **Un lavoro di ricerca ambientale iniziato negli anni '60.** L'Inail si è sempre impegnato attivamente nella tutela dei lavoratori vittime di questa patologia, compiendo accurate valutazioni del rischio con indagini ambientali condotte a partire dagli anni '60 dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) e con la creazione di un laboratorio di igiene industriale. **Da Contarp e Dcod una banca dati e un applicativo.** A queste conoscenze si aggiungono ora gli aggiornamenti scientifici svolti negli ultimi venti anni. I risultati sono confluiti nella banca dati esposizione silice. È stato inoltre realizzato un applicativo, finalizzato alla realizzazione di un mansionario in grado di evidenziare la pericolosità delle lavorazioni a rischio silice in correlazione alle attività produttive. **Dal 2000 a oggi, l'analisi di oltre 8mila campioni.** Nella banca dati è stato definito il quadro completo nazionale dell'entità del rischio professionale a silice. Attraverso i dati di più di 8mila campioni prelevati durante i monitoraggi effettuati dall'Inail dal 2000 al 2019, vengono fornite statistiche e informazioni sui livelli delle esposizioni per attività e mansioni, unità territoriali, scansione temporale, modalità e tecniche di campionamento e analisi. Le elaborazioni consentite dalla banca dati potranno essere utili all'accrescimento delle conoscenze in questa materia e alla costruzione di piani di prevenzione mirati, oltre che alla messa a punto di buone prassi nei comparti più critici. **Al convegno presenti i vertici Inail, iscrizioni fino al 27 febbraio.** La banca dati, l'applicativo e il Rapporto scientifico 2000-2019 saranno presentati in un convegno organizzato il 5 marzo prossimo presso l'Auditorium della sede centrale dell'Inail a Roma. All'evento interverranno il presidente e il direttore generale dell'Istituto, Franco Bettoni e Giuseppe Lucibello, il direttore centrale rapporto assicurativo, Agatino Cariola, il direttore centrale organizzazione digitale, Stefano Tomasini, e il coordinatore generale Contarp centrale, Fabrizio Benedetti.

## NEWS

### BANCA DATI ESPOSIZIONE SILICE: LA CONOSCENZA DEL PASSATO PER AFFRONTARE IL FUTURO

Roma – 5 marzo 2020

In un convegno a Roma il prossimo 5 marzo, saranno presentati il Rapporto scientifico 2000-2019 e la banca dati (applicativo) contenente dettagliate informazioni sulla silicosi e sulle altre patologie connesse al rischio. Con un applicativo dell'Istituto sarà possibile evidenziare la pericolosità delle lavorazioni in relazione alle attività produttive.

L'iscrizione al convegno, gratuita, può essere effettuata inviando una email a:

**convegnobancadatisilice@inail.it**  
entro il 27 febbraio.

#### Programma:

[https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-programma-banca-dat-esp-silice\\_6443143227637.pdf](https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-programma-banca-dat-esp-silice_6443143227637.pdf)

## Collaboriamo

*In tempi di fakenews e populismi vari, l'esempio di Guido Bianchini dimostra che è possibile fare informazione su salute e sicurezza in modo efficace e utile (oltre che gratuitamente!) e molti altri, solo volendolo, potrebbero fare altrettanto sui luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali ;-)*

### Gli infortuni mortali in forte incremento nella regione marche: da 22 si è passati a 33 morti sul lavoro nel 2019

Nel 2019, nel nostro Paese, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 641.638 (+0,1% sul 2018). CASI MORTALI I morti sul lavoro, sempre nel Paese, sono state 1.089 con un calo del 3,9% sul 2018. DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel periodo in esame sono state 61.310, (+1.725 in più rispetto all'anno precedente).

#### Regione Marche: le malattie professionali - anno 2019

Sono state denunciate nel periodo in esame 6.039 malattie professionali (-38 casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); 4.177 i casi riguardanti i maschi e 1.900 le femmine. 5.650 sono di lavoratori italiani; 128 di lavoratori dell'Unione Europea (esclusa Italia) e 290 da Extra Unione.

Dall'analisi dei principali settori relativi alle Denunce di malattie professionali (rif. Inail ICD-10) emerge: Tumori (C00-D48) da 90 a 69 casi; Malattie del sistema nervoso (G00-G99) da 1149 a 1071; Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) da 353 a 326; Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) da 10 a 112; Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) da 405 a 4144; Non Determinato da 227 a 307. Totale da 6.039 a 6.077 casi.

#### Regione Marche: gli infortuni - anno 2019

Nella nostra Regione ci sono stati 19.011 casi (+397 accadimenti rispetto all'anno precedente). Alcuni settori: agricoltura da 1.322 a 1.271 casi (-51); fabbricazione carta ed affini da 82 a 103 (+21); nelle Costruzioni da 1.039 a 1.117 casi (+78); Fabbricazione mobili da 294 a 330 (+36); Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria da 215 a 245 (+30); nel settore Istruzione da 30 a 43; i Non determinati da 3.415 casi si è passati a 3.428 (+13 casi). Le Denunce d'infortunio con esito mortale nella nostra regione sono passate da 22 a 33. 27 in Industria e servizi (da 19), 6 in Agricoltura (erano 3).

## NEWS

PARTECIPA ANCHE  
TU ALLA REDAZIONE  
DI RLSNEWS.

Vuoi diffondere una notizia,  
segnalare un evento, condividere  
un'esperienza significativa?

Invia il tuo contributo alla mail:

[r.calzolari@uil.it](mailto:r.calzolari@uil.it)

**GRAZIE PER LA  
COLLABORAZIONE!**

Tabella 1. Denunce d'infortunio con **esito mortale** per luogo di accadimento – Regione Marche

Territorio	ANNO 2018	ANNO 2019	Differenza
Marche	22	33	+11
Ancona	7	8	+1
Ascoli Piceno	2	5	+3
Fermo	2	5	+3
Macerata	6	11	+5
Pesaro e Urbino	5	4	-1

27 decessi sono di lavoratori italiani, 1 dell'Unione Europea (esclusa Italia) e 5 di lavoratori Extra Unione Europea. Circa le **differenze di genere** sono 2 donne e 31 uomini i deceduti.

Commento di Guido Bianchini

«I dati illustrati confermano, purtroppo, il trend negativo per gli infortuni sul lavoro nella nostra regione. Tanti sono gli sforzi dei soggetti interessati per arginare questo problema ma ancora insufficienti. Circa gli infortuni mortali nella regione, si evidenzia un forte incremento poiché da 22 si è passati a 33 morti sul lavoro ovvero con un incremento percentuale del 150%. Riguardo le malattie professionali sono state denunciate, nel periodo in esame, 6.039 con una diminuzione di 38 casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si ricorda che tali dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale. Sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2019, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Secondo i dati dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sui morti sul lavoro, al 31 gennaio, risultano già 37 morti sui luoghi di lavoro dall'inizio dell'anno e 78 con i morti sulle strade in itinere; poi ci già 7 morti per schiacciamento da trattore. Nella nostra regione ci sono già 2 morti sul lavoro uno in Ancona e l'altro a Macerata. È "un'emorragia che non si arresta". Questi elementi illustrati sono preoccupanti poiché sono di un periodo in cui c'è un calo di lavoro per le imprese, che produce, spesso, riduzione degli investimenti in sicurezza, formazione e valutazione dei rischi. Per queste ragioni risulta chiara la richiesta d'incontro, urgente, di UIL, CGIL, e CISL al Ministro del Lavoro, proprio su questi temi. C'è bisogno di un patto vero tra governo, sindacati e associazioni datoriali, per far rispettare da tutti gli accordi sulla prevenzione, discutere di organizzazione del lavoro e di straordinari, eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute. Anche le imprese devono investire per migliorare le condizioni di lavoro. Risulta evidente in questo contesto regionale il ruolo dei Servizi per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL). Purtroppo è una situazione sempre più critica poiché ritenuti marginali nella sanità marchigiana. Gli addetti degli SPSAL, escluse le figure amministrative, sono solo 99 (il 14% del personale dei dipartimenti prevenzione), e di questi i tecnici della prevenzione sono solo 56 (l'8% di tutti gli addetti dei Dipartimenti Prevenzione)».

Occorrono:

1. più controlli implementando il numero delle aziende e dei cantieri ispezionati (i controlli dell'ASUR ha riguardato solo il 5% delle imprese e l'8,5% dei cantieri);
2. investimenti adeguati, non solo pubblici, per garantire prevenzione e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro;
3. integrazione, coordinamento e sinergia tra i SPSAL, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, nonché con coloro che hanno competenze tecniche ed esperienze utili (ARPAM e le Università).

Inoltre, c'è il tema della ricostruzione post sisma con interventi Straordinari. Per questo aspetto occorrono figure specifiche, tecniche e multidisciplinari, per le attività ispettive e di prevenzione. Particolare attenzione deve essere riposta agli appalti e subappalti. Infine, leggendo i dati risultano evidenti gli infortuni di lavoratori giovani, anziani e

immigranti, questo a causa di un mercato del lavoro precario, instabile o senza formazione adeguata nonché per lavoratori di età avanzata costretti al lavoro per il rinvio dei tempi della pensione. Spesso ci commuoviamo di fronte alle tragedie di infortuni che accadono. Di fronte a questi dati, non basta commuoversi ma occorre impegnarsi in un'azione forte e decisa da parte di tutti, dalle imprese alle Istituzioni, investendo in sicurezza, prevenzione, ma anche formazione, lavoro stabile e di qualità e condizioni di lavoro dignitose.

Fonte: OPEN DATA INAIL. di Guido Bianchini esperto UIL Ascoli Piceno sicurezza sul lavoro

## Atlante registro tumori (rtm) Regione Marche – 1° report tumori maligni anni 2010/2012 – L.R. n.6/2012

L'8 novembre 2019 è uscito il primo Registro Tumori (RTM) della Regione Marche, ovvero il 1° REPORT sui Tumori Maligni per gli Anni 2010/2012, ai sensi della L.R. N.6/2012. Nel periodo analizzato (2010-2012) sono stati registrati 31.381 nuovi casi di tumore maligno (eccetto cute) (17.327 maschi e 14.054 femmine). Una età media di incidenza di 69,5 anni per gli uomini (prima insorgenza tumorale) e 67,2 anni per le donne. Nel territorio regionale sono stati osservati 604 nuovi casi di tumore ogni 100.000 abitanti all'anno. La mortalità ha registrato 13.309 decessi, ovvero 239 decessi ogni 100.000 abitanti all'anno con una media di 4.436 casi/anno.

Tabella 1. Casi uomini e donne anni 2010/2012

Tipo di tumore	N. casi (valori assoluti e percentuali)		
	Ascoli Piceno (V.A.)	Marche (V.A.)	%
Tumore			
Stomaco	197	1.580	12%
Colon Retto	520	4576	11%
Fegato	62	603	10%
Vie Biliari	32	301	11%
Pancreas	140	1.019	14%
Polmone	422	2.881	15%
Cute	114	997	11%
Mammella	469	3.916	12%
Collo Utero	24	196	12%
Ovaio	61	398	15%
Prostata	406	3.786	11%
Testicolo	19	166	11%
Rene	122	949	13%
Vescica	286	2.251	13%
Tiroide	126	880	14%



linf.Hodgkin	24	163	15%
linf. Non Hodgkin	144	1.193	12%
Mielomi	68	526	13%
Totale	3.236	26.381	12%

Per la provincia picena, nel periodo in esame, dobbiamo aggiungere altre tipologie di numero minore per un totale di 5.325 ovvero, escludendo cute e SNC non maligno, abbiamo 3.911 casi; di questi 2.137 uomini e 1.774 donne. I casi mortali, uomini (2.137) e donne (1.774), risultano essere 1.780.

#### Il commento

*«Il report, che ha colmato una carenza del nostro sistema sanitario, è un efficace strumento di monitoraggio e sorveglianza della salute della popolazione marchigiana; permette infatti di programmare le azioni da intraprendere, nonché le opportune forme di prevenzione e tutela della salute per i cittadini marchigiani. Permette, inoltre, attraverso l'analisi dei dati epidemiologici, di attuare le opportune attività cliniche sul territorio regionale. È un sistema di monitoraggio sullo stato di salute della popolazione marchigiana che, valutando l'incidenza dei nuovi casi e analizzando la frequenza dei tumori a livello territoriale. Consente di indicare gli interventi e le necessarie azioni di prevenzione. Sarà importante nella prossima rilevazione comprendere quanto di questi umori sono figli di eventuali malattie professionali e/o dall'ambiente».*

## Servizi

---



### La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

---

## Numero verde

**800 085303**

**Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.**

***<http://www.ital-uil.it/>***

# ***BUON LAVORO A TUTTI***

**SEGUITECI ANCHE SU:**

**come ricevere**  
**INFORMAZIONI**  
**sui SERVIZI UIL**



**PER SCARICARE**

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE**  
**SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**